



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

SETTORE 03

ORDINANZA

n° 82 del 15/06/2015

Oggetto: RICAVATURA DI FOSSE STRADALI E CAMPESTRI, TAGLIO DI PIANTE SPORGENTI, PULITURA TERRENI INCOLTI E PREVENZIONE INCENDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la presenza di terreni lasciati incolti dai proprietari e/o dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali, consorziali, comunali e provinciali;

CONSIDERATO che:

- l'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fosse e terreni incolti può costituire ed aggravare il pericolo di incendi;
- la mancata manutenzione della regimazione delle acque piovane sulle aree rurali, sulle fosse di scolo confinanti con le strade pubbliche e sui fossi di scolo tra le proprietà private favorisce allagamenti dannosi sia all'agricoltura che alla viabilità;

DATO ATTO che negli ultimi anni si sono verificati forti fenomeni di piogge nei mesi di luglio e agosto che hanno causato l'espandersi di vegetazione nei terreni incolti ed ammaloramenti delle fosse campestri, anche nei periodi successivi al 30 giugno e 31 luglio.

Visto l'art.59 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare gli articoli 6 e 15 in merito a "Suolo pubblico – Strade – Canali ed acquee di uso pubblico", e l'art. 44 "Prevenzione e repressione degli incendi";

VISTA la legge regionale n. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni, "Legge forestale della Toscana";

Visto il "Regolamento forestale della Toscana", n. 48/R dell' 8.08.2003, ed il particolare il Capo IV "Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi"

Visti gli artt. 7bis e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. Ai proprietari e conduttori di terreni incolti nelle zone di residenza e nelle adiacenze di immobili nonché lungo le vie di uso pubblico, di provvedere **ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO**:
 - alla ripulitura dei terreni suddetti mediante falciatura, aratura e fresatura;
 - al taglio di piante sporgenti sulle strade e piazze oltre i limiti stabiliti dal vigente Codice della strada.
2. Ai proprietari e conduttori di terreni prospicienti le strade di uso pubblico ed i fossi di scolo tra le proprietà private di provvedere, nei limiti dei propri fondi, **ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO**:
 - alla ricavatura fino alla livellazione dovuta, in larghezza e profondità, delle fosse, dei passaggi con ponti e ponticelli stradali;
 - alla rimozione di callari provvisori, frane o qualunque altro ostacolo.
3. Ai proprietari e conduttori di terreni incolti di mantenere, comunque, per tutto l'anno, i terreni in condizioni di buona manutenzione mediante falciatura, aratura, e fresatura, taglio delle piante sporgenti su strade e piazze e ricavatura di fosse e callari.

E' vietato depositare sulle banchine stradali i materiali di risulta dei lavori sopra indicati ai punti 1) e 2), che debbono essere rimossi a cura degli interessati, nel momento in cui si provvede ai lavori.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere d'Ufficio a quanto sopra, addebitando le relative spese ai proprietari inottemperanti.

E' inoltre vietata durante il periodo a rischio incendio, **DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO**, l'accensione di fuochi, l'abbruciamento dei residui vegetali e di quant'altro costituisca azione che possa determinare, anche solo parzialmente, innesto di incendi boschivi, nei boschi e nelle aree assimilate, negli impianti di arboricoltura e a distanza inferiore di mt. 200 dagli stessi e dai centri abitati o da singoli edifici, dai mucchi di paglia, fieno, e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dai terreni ricoperti di vegetazione erbacea, arbustiva e cespugliosa.

Durante il periodo non a rischio incendio, dal 1 SETTEMBRE AL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO, la fascia di rispetto è ridotta a mt. 50, anziché mt. 200.

Per quanto riguarda gli abbruciamenti dei residui vegetali dovrà essere rispettato quanto dettato dall'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana.

IL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA, QUANDO NON CONFIGURI INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE PENALE (art. 423, 424, 449 e 652), A QUELLE DI LEGGE IN MATERIA DI FORESTE ED INCENDI BOSCHIVI (R.D.L. n. 3267/1923, Legge n. 950/1970, Legge 47/75) SARA' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 7 BIS DEL D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.,.

DISPONE

- 1) Di trasmettere copia della presente al Corpo Forestale, all'Ufficio Polizia Provinciale, al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando Polizia Municipale affinché vigilino, per quanto di competenza, sul rispetto di quanto disposto;
- 2) Di dare atto che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per darne la massima informazione alla cittadinanza.
- 3) Di revocare la propria precedente Ordinanza in materia n° 101/2010.

Il Responsabile del
SETTORE 03
MATTII MANLIO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MATTII MANLIO ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.